

**Comune di Colonnella**  
Provincia di Teramo



A cura di:  
**Dott. Marco Italo Paoletti**  
Via F. de Sanctis n°28 – 56123 PISA  
Tel./Fax 050830838 e-mail [marcoitp@tin.it](mailto:marcoitp@tin.it)

In collaborazione con:  
**Studio Tecnico Associato  
Becherini & Martorana**  
Via F. Filzi n°31 – 50053 Vinci (FI)  
Tel./Fax 0571902195  
e-mail [postmaster@studio-becherini-martorana.it](mailto:postmaster@studio-becherini-martorana.it)

**PROPOSTA DI  
REGOLAMENTO**

**Piano di Classificazione Acustica**

# **COMUNE DI COLONNELLA**

**(Provincia di Teramo)**

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE  
PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1  
PUNTO E) DELLA LEGGE 447 DEL 26.10.1995,**

## INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizioni tecniche
- Art. 3 - Misurazione e controlli
- Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale- Valori limite
- Art. 5 - Piani di risanamento per insediamenti produttivi esistenti
- Art. 6 - Previsione di impatto acustico
- Art. 7 - Clima acustico
- Art. 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici
- Art. 9 - Rumore prodotto da traffico veicolare
- Art. 10 - Attività rumorose temporanee
- Art. 11 - Procedura di autorizzazione di attività rumorose temporanee in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto
- Art. 12 - Procedura di autorizzazione comunale in deroga ai limiti di emissione delle attività rumorose temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
- Art. 13 - Attività rumorose transitorie e relative autorizzazioni e prescrizioni
- Art. 14 - Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
- Art. 15 - Determinazione delle sanzioni amministrative
- Art. 16 - Entrata in vigore
- Art. 17 - Aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica

### **Art. 1 – Finalità**

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dai regolamenti attuativi.

Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dal PCCA che ha suddiviso il territorio comunale in classi acustiche.

Il PCCA (Piano comunale di classificazione acustica) è finalizzato a:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche dei sistemi insediativi di ogni contesto territoriale;
- b) costituire riferimento per la eventuale redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della Legge 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambienti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate;
- c) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Dall'adozione del PCCA, qualsiasi variante al Piano strutturale, al PRG ed ai relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente conseguire i principi stabiliti dal PCCA medesimo.

### **Art. 2 - Definizioni tecniche**

Per le definizioni tecniche relative all'attuazione del presente regolamento si fa riferimento a quelle riportate nell'art. 2 della Legge 447/95 e del Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, Allegato A, DPCM 14.11.97, DPCM 5.12.97 art. 2, DPR 18.12.98 N° 459 DPR 30.03.04 N°142 e tutti gli altri decreti attuativi.

Ulteriori definizioni non contemplate dalla normativa citata saranno direttamente indicate nel presente regolamento

### **Art. 3 - Misurazioni e controlli**

Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, vengono realizzate da tecnici competenti in acustica ambientale, con modalità e strumentazione stabilite dal Decreto Ministero dell'Ambiente 16.03.1998 e dalle norme tecniche vigenti in materia quali UNI, EN ed ISO.

**Art. 4 - Classificazione acustica del territorio comunale – Valori limite -**

Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nel PCCA.

L'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è attuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 32 comma 2 lettera b) della Legge 08.06.1990 n. 142.

I valori limite di emissione, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili, in conformità a quanto disposto dalla tabella B dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.

I valori limite assoluti di immissione, come definiti all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, in conformità a quanto disposto dalla tabella C dell'Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.

I valori limite di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine ( $T_L$ ) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori dell'allegato C del D.P.C.M. aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella B allegata al D.P.C.M.. Il tempo a lungo termine ( $T_L$ ) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore  $T_L$ , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree esclusivamente industriali e per le attività a ciclo continuo (classe VI ai sensi del DPCM 14.11.97).

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime, nelle loro fasce territoriali di pertinenza, per i quali si rimanda ai propri decreti quali il DPR 30.03.04 n° 142, il DPR 18.11.98 n° 459 ed il D.M. Ambiente 3.11.99;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, per i quali si rimanda al Codice Civile;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, per i quali si rimanda al DPCM 5.12.97.

### **Art. 5 - Piani di risanamento per insediamenti produttivi esistenti**

Le imprese che superano i limiti imposti nelle relative zone di insediamento, dovranno provvedere a risanare il superamento dei limiti citati entro sei mesi dall'approvazione del PCCA, e presentare al Sindaco idoneo piano di Risanamento acustico.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal P.C.C.A., e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del P.C.C.A. stesso.

Sarà cura del Sindaco, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione costituente il piano di risanamento, richiedere all'impresa, ove lo ritenesse necessario, chiarimenti o ulteriori dati o prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto.

Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui sopra, in mancanza di comunicazioni da parte del Sindaco, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di Legge e del presente regolamento. La mancata pronuncia da parte del Sindaco di quanto previsto al comma [2] equivale ad assenso.

I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Sindaco e di tutta la normativa vigente in materia

L'esito del piano di risanamento dovrà essere documentato mediante apposita campagna fonometrica svolta da tecnico competente in acustica ambientale.

### **Art. 6 - Previsione di Impatto acustico**

**Il rilascio della concessione edilizia/DIA** riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, sarà subordinata alla presentazione di idonea documentazione di impatto acustico ai sensi della Legge quadro 447/95.

Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

I provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La previsione di impatto acustico dovrà essere redatta preventivamente all'installazione all'esterno degli edifici civili di impianti di condizionamento, ventilazione ed ogni altra apparecchiatura che possa essere fonte di inquinamento acustico, anche se non correlata alle attività produttive o commerciali.

La documentazione di cui al presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge 447/95.

## **Art. 7 - Clima Acustico**

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

**Il rilascio della concessione edilizia/DIA** riguardante i ricettori sensibili è subordinata alla presentazione di idonea valutazione di clima acustico redatta ai sensi della Legge quadro 447/95.

Si intendono ricettori sensibili le seguenti tipologie di insediamento:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore di cui all' art. 6 del presente regolamento.

La documentazione di cui al presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera l) della legge 447/95.

### **Art. 8 - Requisiti acustici passivi degli edifici**

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Nel caso di nuove edificazioni, di ristrutturazione totale di ambienti abitativi, cambio di destinazione d'uso, realizzazione di nuovi impianti tecnologici dovrà essere presentata specifica documentazione previsionale, a firma di tecnico competente in acustica ambientale (art. 2 comma 7 della Legge 447/95), costituita da apposita progettazione ai fini acustici dell'intervento in esame redatta in conformità alle attuali norme tecniche in attesa dell'emanazione del Decreto di cui all'art. 6 comma f della Legge 447/95.

Il rilascio della conformità edilizia alla fine dei lavori, dovrà essere subordinato alla presentazione di idonea attestazione, rilasciata da tecnico competente in acustica, del rispetto dei requisiti acustici previsti nella documentazione di cui sopra, consistente in apposito collaudo strumentale compiuto e redatto seguendo le modalità impartite dalle specifiche norme tecniche in materia.

### **Art. 9 - Rumore prodotto da traffico veicolare**

Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato all'attuazione del PCCA ed in modo che non vengano superati i valori limite di cui al DPR 30.03.04 n° 142.

Nell'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il P.C.C.A.

### **Art. 10 - Attività rumorose temporanee**

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del comma precedente, che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Le attività rumorose temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, devono essere autorizzate anche in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 ed al presente regolamento, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza.



Le aree adibite allo svolgimento di attività del tipo *manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*, temporanee e transitorie, sono riportate negli elaborati grafici in scala 1:5000.

**Art. 11 - Procedura di autorizzazione di attività rumorose temporanee in aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

Le attività che vengono svolte nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, individuate specificatamente nella suddivisione in classi acustiche del territorio comunale, nel caso in cui tali attività non comportano il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene o di quelli indicati dal regolamento per l'area, devono svolgersi in accordo con il regolamento specifico del Comune.

Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga a quanto stabilito dal presente regolamento, secondo la procedura definita al successivo art. 12.

**Art. 12 - Procedura di autorizzazione comunale in deroga ai limiti di emissione delle attività rumorose temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**

La domanda di autorizzazione in deroga per i cantieri edili e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di licenza edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

In conformità a quanto prescritto nei successivi paragrafi dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica.

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dall'art. 6 comma 1 lettera h) della Legge n. 447/95, viene rilasciata contestualmente alla licenza edilizia a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili a rendere meno disturbante il loro uso. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti.

Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

E' vietato l'inizio dei lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere, ecc.) in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico concernente: la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego; la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo; il livello di rumore a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

## Proposta di Regolamento per la tutela acustica del Comune di COLONNELLA

---

Nel caso in cui la situazione descritta dovesse far prevedere il superamento del livello equivalente di 70 dB(A) [65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazione interna] in facciata degli edifici residenziali esposti ovvero di 60 dB(A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse, potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle prescritte nel presente paragrafo.

Nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

Tali lavori potranno essere effettuati tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

La durata massima dei lavori per cui si rilascia l'autorizzazione in deroga è di 20 giorni lavorativi (cioè giorni feriali escluso il sabato).

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dalla Legge n. 447/95 e D.P.C.M. 14.11.1997 nei cantieri edili e stradali può essere consentita dalle ore 8:00 alle ore 19:00, in tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente regolamento.

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, prevista dall'art. 6 comma 1 lettera h) della Legge n. 447/95, deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 15 giorni, con almeno sette giorni consecutivi, tenuto conto che l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere comunque interrotto in periodo notturno dopo le 24:00. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piani-bar, serate musicali, karaoke, cabaret, ecc.) con le limitazioni sopra indicate. Manifestazioni all'aperto di durata superiore ai 15 giorni dovranno ottenere formale autorizzazione previa presentazione di una relazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale (art. 2 comma 7 Legge 447/95) da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici che dovrà attestare che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo ad un livello equivalente internamente all'area non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area, e non superiore al limite di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti (escluso il differenziale).

L'impiego all'aperto delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno dopo le ore 24:00.

Nelle zone con presenza di abitazioni non potranno essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi fra loro.

**Art. 13 - Attività rumorose transitorie e relative autorizzazioni e prescrizioni**

Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare.

Le attività transitorie si intendono autorizzate in via generale, limitatamente alle zone del territorio comunale comprese nelle zone II, III, IV, V e VI, se comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno quindici giorni, purché rispettino orari e livelli massimi di rumore previsti nella tabella sotto riportata:

TIPO DI ATTIVITA'	ORARIO		LIVELLO EQUIVALENTE dB(A) MAX CONSENTITO
	FERIALI	FESTIVI	
Cantieri edili e simili	8:00 - 13:00 14:30 - 19:00	9:30 - 12:30 16:00 - 19:00	80 (*)
Pubblicità tramite mezzi mobili e simili	9:30 - 12:00 14:30 - 20:00	9:30 - 12:00 16:00 - 20:00	80 (*)
Avvisi Pubblica Amministrazione con carattere di urgenza e tramite mezzo mobile	Sempre ammessi	Sempre ammessi	80 (*)
Manifestazioni politiche, sindacali e simili, celebrazioni religiose	9:00 - 13:00 16:00 - 24:00	9:00 - 13:00 16:00 - 24:00	80 (*)
Manifestazioni cinematografiche, teatrali, musicali, sagre, fiere e altre manifestazioni ricreative e del tempo libero e simili all'aperto	9:00 - 13:00 16:00 - 24:00	9:00 - 13:00 16:00 - 24:00	80 (*)

(\*) Il livello equivalente deve essere misurato al perimetro esterno dell'area in cui si svolge l'attività o la manifestazione, secondo le modalità di cui al DM 16.03.98, senza la misurazione del livello differenziale.

L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere comunicato dal Sindaco entro sette giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Qualora le attività transitorie di durata giornaliera, siano ripetute per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, assumendo così una forma periodica e/o ciclica nel tempo, esse sono parificate alle attività temporanee e sono quindi soggette alla procedura di autorizzazione di cui all'apposito articolo del presente regolamento.

L'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, manutenzione ecc. è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 14 - Determinazione delle sanzioni amministrative**

Vengono fissate le seguenti sanzioni di carattere amministrativo per inadempienze e mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera ad ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico, emanate a tutela della salute pubblica o dell'ambiente, come previsto dall'articolo 9 comma 1 della Legge n. 447/95 per quanto di competenza del Sindaco, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,91 (Lire 2.000.000) a euro 10329,14 (Lire 20.000.000).

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente di fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2 comma 1 lettere e) ed f) della Legge n. 447/95, fissati in conformità al disposto dell'articolo 3 comma 1 lettera a) della stessa Legge n. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 (Lire 1.000.000) a euro 5164,57 (Lire 10.000.000).

Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui agli articoli 12 e 13, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 (Lire 500.000) a euro 10329,14 (Lire 20.000.000) a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento.

Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di transitorietà di cui all'articolo 14 commi 2 e 5, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,47 (Lire 150.000) a euro 464,81 (Lire 900.000).

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

### **Art. 15 - Entrata in vigore**

### **Art. 17 - Aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica**

Il PCCA ed il presente regolamento, saranno aggiornati al momento del recepimento della Direttiva 2002/49/CE in materia di determinazione e gestione del Rumore ambientale.